

LEGGE REGIONALE N. 19 del 18 Novembre 2003

**Variazione al Bilancio di Previsione per l'anno Finanziario 2003, ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 29, comma 3**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Promulga

La seguente legge:

**Articolo 1**

**Norma di riferimento**

1. La presente legge regionale di variazione al bilancio annuale 2003 è emanata ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 29, comma 3.

**Articolo 2**

**Variazione**

1. Sono apportate, in termini di competenza e cassa, allo stato di previsione dell'entrata ed allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'esercizio 2003, approvato con legge regionale 5 agosto 2003, n.16, le variazioni alle unità previsionali di base rispettivamente riportate nelle allegate tabelle A e B.

2. Le tabelle A e B costituiscono la nota di variazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 20, comma 6, lettera d).

**Articolo 3**

**Copertura dei disavanzi della spesa sanitaria**

1. La giunta regionale è autorizzata a contrarre il completamento del mutuo, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 31, articolo 3, per un importo pari ad euro 45.454.557,40.

2. L'onere per la copertura della quota di ammortamento, capitale ed interessi, è a carico della unità previsionale di base 7.25.046 "Rimborso di prestiti e mutui".

3. Il bilancio di previsione di cui alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 16, si intende conseguentemente variato nelle unità previsionali di base 13.43.86 delle entrate e 4.15.38 della spesa per l'importo di cui al comma 1.

**Articolo 4**

**Intesa istituzionale di programma**

1. L'attuazione dell'intesa istituzionale di programma - accordo di programma quadro - infrastrutture per i sistemi urbani - di cui al secondo protocollo aggiuntivo del 1 agosto 2003, è assicurata con l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite negli esercizi precedenti e già riscritte nella competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 alla unità previsionale di base 1.4.11.

**Articolo 5**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge emanata in conformità alla legge regionale 30 aprile 2002, n.7, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18 novembre 2003

Il Presidente  
Bassolino

NOTE

**Avvertenza:**

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996 )

**Nota al titolo della legge:**

La legge regionale 30 aprile 2002, n.7 che disciplina l' "Ordinamento contabile della regione Campania, articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76", all'art.29, comma 3., così recita: " Salvo quanto stabilito dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite leggi che, qualora comportino un aumento della spesa complessiva, devono indicare la copertura finanziaria dei maggiori o nuovi oneri."

**Nota all'art. 2**

La già citata legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, all'articolo 20, comma 6., lettera d), così statuisce:

"Il bilancio annuale e il bilancio pluriennale a legislazione vigente come rettificati dalla nota di variazione presentata dalla Giunta regionale a seguito dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico"

**Nota all'art. 3**

La legge regionale 27 dicembre 2002, n. 31, che detta norme in materia di "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 29, comma 3.", all'articolo 3 così statuisce: "Copertura dei disavanzi della spesa sanitaria"

1. Per la copertura della quota di pertinenza regionale degli ulteriori disavanzi accertati della spesa sanitaria relativi a tutto il 31 dicembre 2000 è autorizzata la contrazione di mutui fino ad un massimo di 907 milioni di euro da attivarsi ai sensi della vigente normativa in materia di copertura dei suddetti disavanzi.

2. L'onere per la copertura della quota di ammortamento , capitale ed interessi, è a carico della Unità Previsionale di Base 7.25.046" Rimborsio di prestiti e mutui".

3. Per l'attuazione del presente articolo è consentito apportare le necessarie variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2002, anche tra Unità previsionali di base diverse."